

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI
(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007)

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48 comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. , ai sensi dell’art. 7, commi 6, 6bis e 6 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 244/2006, disciplina l’affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio con Deliberazione n.....del

ART. 2 PROGRAMMA ANNUALE

1. Il Consiglio dell’Unione approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell’esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione revisionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165 comma 7, 170 comma 3 e 171 comma 3, del sopracitato T.U. 267/2000 e s.m.i.

ART. 3 LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

ART. 4 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Dirigente competente o dal responsabile del servizio interessato all’incarico, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell’ambito del servizio medesimo.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l’incarico secondo le disposizioni di legge.
3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro al netto dell’IVA, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000 euro, al netto dell’IVA, e 206.000 euro, al netto dell’IVA, previa consultazione di almeno 5 operatori. per incarichi inferiori a 20.000 euro, al netto dell’IVA, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile di cui al precedente comma 1.
4. Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all’importo dell’affidamento.

ART.5 PUBBLICITA’ DEGLI INCARICHI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati all'Albo pretorio, sul sito web, nonché inseriti in una banca dati accessibile al pubblico.

ART.6 CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di Revisione. quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 163/2006, come modificato dal D. Lgs. 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
 - b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.